



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 53 Del 21-04-2022

Oggetto: Atto di indirizzo per stipula in forma di scrittura privata non autenticata di concessioni cimiteriali

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 18:40 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Di Sabato Vincenzo	Sindaco	P
Di Pietro Gerardo	Vice Sindaco	P
Caputo Lucia	Assessore	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza della seduta: Dott. Vincenzo Di Sabato in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Iorio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Responsabile del Servizio interessato e avente ad oggetto: **“Atto di indirizzo per stipula in forma di scrittura privata non autenticata di concessioni cimiteriali”**.

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Atto di indirizzo per stipula in forma di scrittura privata non autenticata di concessioni cimiteriali”**, così come formulata dal Responsabile del Servizio interessato che qui si intende integralmente ripetuta.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati, per gli adempimenti necessari e consequenziali.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4^, del D.Lgv. n°267/2000.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO
83040 Piazza Francesco De Sanctis -
www.comune.morradesanctis.av.it

Proposta n. 57

Oggetto: Atto di indirizzo per stipula in forma di scrittura privata non autenticata di concessioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- la concessione di loculo cimiteriale a soggetto privato ai fini dell'utilizzo dello stesso per la conservazione della salma di un proprio congiunto costituisce giuridicamente un concessione traslativa di facoltà giuridiche (c.d. diritto di sepolcro) su beni pubblici dal momento che il cimitero comunale appartiene al demanio speciale dei Comuni secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 824 del Codice Civile.
- il D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha sancito in via generale il principio di temporaneità delle concessioni cimiteriali.

Preso atto delle Risoluzioni del Ministero delle Finanze n.128/E del 17/07/96, 173/E del 05/08/1996 e 126/E del 15/05/1998 n. 128 del 17.7.96, secondo cui le concessioni demaniali, tanto se riferite a loculi quanto se riferite ad aree per la costruzione di tombe di famiglia, ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 45 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 5 della Tariffa parte I allegata al medesimo D.P.R. Il citato art.45 dispone che, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile delle concessioni demaniali è costituita dal valore economico risultante dall'atto, vale a dire dalla tariffa della concessione. Su tale base imponibile va applicata l'aliquota del 2% prevista dall'art. 5 punto 2 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. L'imposta di registro va comunque applicata nella misura fissa minima pari a euro 168,00 (oggi pari a euro 200,00);

Preso atto delle Risoluzioni del Ministero delle Finanze n.128/E del 17/07/96, 173/E del 05/08/1996 e 126/E del 15/05/1998 n. 128 del 17.7.96 dalle quali emerge che gli atti relativi a concessioni di loculi cimiteriali, redatti in forma di scrittura privata non autenticata, sono esclusi dall'obbligo di registrazione quando l'ammontare dell'imposta risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula, permanendo comunque l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso. L'obbligo di registrazione sussiste invece sempre e comunque se l'ammontare dell'imposta risulta superiore alla misura fissa sopra indicata. Le citate Risoluzioni sottolineano infatti come l'art.2 della parte II della Tariffa, allegata al DPR 131/1986, disponga espressamente la registrazione solo in caso d'uso degli atti di concessione di cui all'art.5 Punto 2 della parte I della Tariffa, stipulati con scrittura privata non autenticata quando l'ammontare dell'imposta dovuta risulti inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula.

Preso atto che tutte e tre le tipologie di concessione cimiteriale sopra indicate ricadono nel campo di applicazione del summenzionato art.2 della parte II della Tariffa, allegata al DPR 131/1986 in quanto, in base alle tariffe vigenti sopra evidenziate, l'ammontare dell'imposta dovuta risulta inferiore alla misura fissa minima, attualmente vigente, pari a euro 200,00.

Considerato che, nel nostro ordinamento giuridico, non si riscontra una norma che disponga per la tipologia di atto in discussione l'obbligo della stipula in forma pubblica-amministrativa.

Considerato che il sistema di stipula dell'atto di concessione cimiteriale sotto forma di atto pubblico a rogito del Segretario Comunale o di un Notaio, con conseguente registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente prevede costi elevati per i cittadini e costi a carico dell'Amministrazione relativi alla gestione delle pratiche di registrazione stessa.

Ritenuto che la stipula dell'atto di concessione dei loculi cimiteriali sotto forma di "scrittura privata non autenticata", da un lato, semplifica le procedure amministrative, dall'altro, comporta un risparmio per i cittadini. Preso atto che la concessione di loculi cimiteriali non costituisce attività di natura commerciale e pertanto è atto non soggetto a I.V.A..

Ritenuto necessario fissare le seguenti linee guida in materia di forma, repertoriazione e registrazione delle concessioni cimiteriali a prescindere del loro termine di durata.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico e preso atto che, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, sul presente provvedimento non è dovuto il parere di regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **Di stabilire** che l'atto di concessione cimiteriale, senza distinzione di tipologia, venga predisposto in forma di scrittura privata non autenticata.
2. **Di prendere atto** che, secondo quanto riportato nelle Risoluzioni del Ministero delle Finanze n.128/E del 17/07/96, 173/E del 05/08/1996 e 126/E del 15/05/1998, la scrittura privata non autenticata avente per oggetto la concessione di loculo cimiteriale, tenuto conto delle tariffe vigenti alla data di adozione del presente provvedimento, sarà sottoposta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate solo in caso d'uso.
3. **Di prendere atto** che gli atti aventi ad oggetto le concessioni cimiteriali, redatti nella forma della scrittura privata non autenticata, non saranno trascritte nel Repertorio dei Contratti ma verranno annotati in apposito registro, eventualmente anche informatico, riportante numero progressivo e data di sottoscrizione.
4. **Di fare** comunque salva la possibilità per il privato che ne faccia esplicita richiesta di chiedere che la concessione del loculo cimiteriale rivesta la forma dell'atto pubblico con conseguente assoggettamento al relativo regime fiscale ed al pagamento dei diritti di rogito.
5. **Di dare atto** che le linee guida sopra indicate trovino applicazione a decorrere dalla data di piena esecutività della presente deliberazione.
6. **Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico il compimento di tutti gli atti necessari per dare piena esecuzione al presente provvedimento.
7. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come di seguito riportati:

PARERE: Favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla Regolarità Tecnica Data: 21-04-2022.	Il Responsabile del servizio <i>F.to Ing. Alessandro Cuozzo</i>
--	--

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo Di Sabato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Iorio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

(X) che la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),
Dalla Residenza Comunale, li 21-04-2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Iorio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n. 267/00, all'Albo Pretorio di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009).

Dalla Residenza Comunale, li 22-04-2022.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Massimo Gala

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Iorio